

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE  
DELLA  
TOSCANA**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

**DELLA**

**REGIONE TOSCANA**

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO  
2010**

# IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Agevolazioni ed esenzioni**

**Esenzione per automezzi che espongono il nome dell'impresa che li utilizza per il trasporto delle proprie merci - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Benedetti, Est. Mauceri)  
Sentenza n. 21 del 21 gennaio 2010*

Sono soggetti all'imposta comunale sulla pubblicità gli automezzi che espongono il nome dell'impresa che li utilizza per il trasporto delle proprie merci. Infatti l'esenzione da detta imposta e' prevista soltanto per gli autotrasportatori.

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Ambito di applicazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Dazzi, Est. Caldini)  
Sentenza n. 37 del 01 marzo 2010*

L'imposta sulla pubblicità deve essere calcolata sull'intera superficie del fascione qualora la scritta pubblicitaria non abbia una separazione grafica rispetto all'altra.

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Art. 5, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 – Diffusione mediante “fascioni” pubblicitari – Sussiste – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori)  
Sentenza n. 109 del 17 dicembre 2010*

A mente dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari mediante “fascioni” essendo del tutto irrilevante la figura geometrica adottata dal mezzo pubblicitario anche indipendentemente dai messaggi che il mezzo stesso diffonde, comunque precisandosi che è tassabile la sola superficie che circonda il messaggio che non può essere estesa anche alle strutture di mero supporto strumentale prive di effetto pubblicitario.

### **Pubblicità e pubbliche affissioni - Soggetti passivi**

**Individuazione dell'oggetto – Criteri – Soggetto passivo.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 6 (Pres. Est. Bonanni)  
Sentenza n. 67 del 22 aprile 2010*

A mente dell'art. 5, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, deve ritenersi applicabile l'imposta sulla pubblicità a qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico che resulti oggettivamente idoneo a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome od il prodotto dell'azienda. Conseguentemente colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso deve ritenersi soggetto passivo di imposta e tenuto al pagamento in via principale.

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)**

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Tarsu - Accertamento e controlli**

**Accertamento con adesione – Sospensione dei termini per l’impugnazione – Sussiste in funzione del Regolamento del Comune che disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)  
Sentenza n. 26 del 12 aprile 2010*

Con riferimento alla Tia, ogni Comune può avvalersi della propria potestà regolamentare per disciplinare i termini procedurali dell’accertamento con adesione. Pertanto, il Regolamento comunale può prevedere che dalla notifica della comunicazione di rigetto riprendono a decorrere i termini per l’impugnazione degli atti di accertamento, stabilendo quindi la cessazione anticipata della sospensione, già prevista in via ordinaria in un periodo di novanta giorni.

### **Tarsu - Accertamento e controlli**

**Tia – Lesione del diritto alla contestazione per mancata conoscenza della qualifica professionale dei rilevatori - Supplenza dell’accesso alla presenza della parte – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Caldini)  
Sentenza n. 70 del 09 settembre 2010*

Non sussiste la lesione del diritto alla contestazione da parte del contribuente in materia Tia allorché si lamenti la mancata conoscenza della qualifica professionale dei verificatori posto che tale diritto ben poteva essere praticato in costanza di accesso reso alla presenza della parte privata.

### **Tarsu - Accertamento e controlli**

**Cartella esattoriale non preceduta da notifica dell’accertamento – Art. 71, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 - Nullità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)  
Sentenza n. 111 del 17 dicembre 2010*

Non ha luogo né fondamento l’eccezione di nullità della cartella esattoriale promanata dal Comune quanto alla Tarsu ove non preceduta da notifica di accertamento posto che la tassa in questione cade sugli immobili che, per loro natura e funzione, restano immutabili e dunque non necessitano di replica di denuncia annuale, che, come tale, è soggetta a controllo e verifica da parte del Comune. Per altro verso, il mutamento dei parametri ed i criteri di determinazione della tassa, ove intervenuti, non dipendono da scelte discrezionali dei Comuni, ma sono il risultato di pubbliche deliberazioni assembleari, e quindi da intendersi legalmente conosciute da tutti, con le quali può essere legittimamente modificato il regolamento comunale.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

**Presunzione legale di produzione rifiuti - Inidoneità dei locali a produrre rifiuti - Non applicabilità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 32 (Pres. Mangano, Est. Calvori)  
Sentenza n. 21 del 01 febbraio 2010*

Esiste una presunzione legale di produzione di rifiuti che può tuttavia essere superata se il contribuente prova l’inidoneità dei locali a produrre i rifiuti medesimi e non la semplice inutilizzazione di fatto maturata per decisione soggettiva dello stesso occupante.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Tarsu (ora Tia) – Occupazione o conduzione di locali – Misura della tariffa: quota fissa e quota variabile – Determinazione.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Calvori)  
Sentenza n. 21 del 11 marzo 2010*

La Tariffa Igiene Ambientale viene applicata non solo sul presupposto del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico bensì e soprattutto sul presupposto dell'occupazione o della conduzione di locali. La tariffa è composta di due parti: una così detta "quota fissa" ed una "quota variabile". La "quota fissa" copre i costi per i servizi riguardanti i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza che vanno a beneficio della collettività nel suo insieme e deve essere assolta da chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ove possano essere prodotti rifiuti. La "quota variabile", vista l'impossibilità di misurare la quantità di rifiuti domestici o non domestici obbligatoriamente conferibili alla privativa comunale, è determinata dai Comuni con l'applicazione di un sistema presuntivo. Sulla quota variabile l'ente locale può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati (assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani deliberata dal Comune) che il produttore dimostri di aver avviato a recupero a mezzo di soggetti a ciò abilitati.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 – Ambito interpretativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Caldini)  
Sentenza n. 57 del 04 maggio 2010*

L'art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, deve essere interpretato nel senso che l'ordinaria produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi su superfici a ciò strutturate e destinate dal produttore instaura una vera e propria causa di esenzione dal tributo, con la conseguenza di non imponibilità di quelle superfici.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Locali e relative pertinenze nei quali vengono prodotti rifiuti speciali smaltiti in proprio – Assoggettamento alla Tia - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)  
Sentenza n. 35 del 14 giugno 2010*

Ai sensi della normativa statale che regola attualmente la materia (d.lgs. 03.04.2006, n. 152), non sono assoggettabili alla Tia i locali e relative pertinenze ove vengono prodotti i rifiuti speciali, nell'esercizio della specifica attività esercitata da un'impresa e vengono da essa smaltiti in proprio. Sono, invece, assoggettati alla Tia tutti quei locali o aree aziendali ove non viene svolta alcuna attività produttiva (mensa, servizi igienici, spogliatoio, uffici, ecc.).

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Assoggettabilità alla Tia in funzione della distanza in linea d'aria (raggio drenante) tra l'abitazione dell'utente o il limite della sua proprietà ed il punto di raccolta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)  
Sentenza n. 48 del 19 luglio 2010*

L'assoggettamento alla Tia (Tariffa di Igiene Ambientale, introdotta dall'art. 49, d.lgs. 05.02.1997, n. 22, in sostituzione della Tarsu) è determinato dai regolamenti comunali in funzione delle zone e delle distanze tra le abitazioni o il limite della proprietà ed il punto di raccolta dei rifiuti. In generale la distanza tra l'abitazione o il limite della proprietà ed il

punto di raccolta viene misurata non con il percorso che deve essere fatto per raggiungere il punto di raccolta dei rifiuti, ma in linea d'aria con il criterio del "raggio drenante", inteso come il segmento che lega l'utente al punto di raccolta.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Occupazione o detenzione di aree scoperte – Assoggettamento al tributo – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Gerardi)*

*Sentenza n. 106 del 12 ottobre 2010*

Un'area scoperta è assoggettabile alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) a condizione che la sua utilizzazione sia tale da determinare una produzione di rifiuti e che ciò sia riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili.

### **Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Situazioni già regolate da accordi fra Anas e concessionario che direttamente provveda alla raccolta e manutenzione piazzole senza possibilità di diverso accesso – d.lgs. 15.11.1993, n. 507 – Esenzione - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)*

*Sentenza n. 170 del 29 ottobre 2010*

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, il presupposto della Tarsu non è soltanto l'occupazione delle piazzole di sosta lungo le autostrade situate nel territorio comunale, ma anche l'istituzione e l'attivazione del servizio relativo allo smaltimento rifiuti. Quindi, il concessionario che direttamente provveda allo smaltimento deve intendersi estraneo al tributo.

### **Tarsu - Contenzioso**

#### **Istanza di accertamento con adesione - Regolamento comunale che fa cessare la sospensione per l'impugnazione dell'accertamento al momento della notifica della formale comunicazione di rigetto o del verbale di mancato accordo – Legittimità - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Capurso)*

*Sentenza n. 74 del 30 giugno 2010*

Il Comune che nel Regolamento in materia di Tia ha previsto, in caso di istanza di accertamento con adesione, la cessazione della sospensione per l'impugnazione dell'accertamento al momento della notifica della formale comunicazione di diniego o del verbale di mancato accordo, fonda la sua piena legittimità e competenza con riferimento a quanto disposto dall'art. 113, comma 5, d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e negli articoli 21 e 49 del d.lgs. 05.02.1997, n. 22, istitutivo della Tia.

### **Tarsu - Rimborso**

#### **I rimborsi, ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.P.R. 31.12.1992, n. 546, vanno effettuati entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza che dispone il rimborso.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 82 del 02 luglio 2010*

Non può essere procrastinato il rimborso dell'imposta disposto dalla sentenza della Commissione tributaria in attesa che venga deciso il ricorso per cassazione. L'art. 68, comma 2, d.P.R. 31.12.1992, n. 546, infatti dispone il rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza e la disposizione vale sia per l'Amministrazione finanziaria che per gli Enti locali.

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Ici - Accertamento e controlli**

#### **Mancata notificazione di classamento e di attribuzione di rendita catastale al concessionario di un'area demaniale – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Bandettini)*

*Sentenza n. 28 del 12 aprile 2010*

Il concessionario di un'area demaniale è, per disposizione legislativa, il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici. Ne consegue che il classamento e la rendita catastale, che sono gli elementi sui quali viene calcolata l'imposta, devono essere formalmente notificati al concessionario stesso. Soltanto così, infatti, viene assicurata la certezza della loro conoscenza da parte del soggetto obbligato, il quale, in tal caso, può avere la possibilità di produrre eventuali eccezioni e difese. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento notificato al concessionario, senza che allo stesso preventivamente sia stato notificato il classamento e la rendita catastale riferita all'area demaniale avuta in concessione.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Esenzione - Esigenza di dichiarazione apposita - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)*

*Sentenza n. 14 del 22 febbraio 2010*

Ove l'Ici non debba essere corrisposta (qui per sussistenza dei requisiti di ruralità delle unità immobiliari interessate) non è necessaria la apposita dichiarazione da rendersi da parte del contribuente, pena il mancato riconoscimento dell'esonero, essendo bastevole la prova dell'esenzione.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Terreno edificabile di proprietà parrocchiale – Esclusione dall'esenzione – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 18 del 11 marzo 2010*

Come disposto dall'art. 7, lett. d), D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, sono esenti dall'Ici i fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze, ma un terreno, edificabile ai sensi dell'art. 2, lett. b), dello stesso decreto, seppure di proprietà parrocchiale, non può essere ritenuto un immobile destinato all'esercizio del culto e pertanto va assoggettato all'Ici.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Immobile di proprietà di Ente religioso utilizzato per perseguire i propri fini sociali con l'ausilio di altri Enti – Esenzione – Compete.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Amato, Est. Viciani)*

*Sentenza n. 50 del 06 maggio 2010*

Quando il Regolamento Comunale relativo all'applicazione dell'Ici recepisce quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, in tema di esenzione di immobili posseduti da Enti non commerciali, è esente dall'Ici l'immobile di proprietà di un Ente religioso che lo utilizza, senza scopo di lucro, per raggiungere i propri fini istituzionali sociali, verso i quali è rivolto per l'assistenza ed istruzione, con l'ausilio di altri Enti religiosi ai quali ha concesso in comodato l'immobile e che svolgono funzioni di assistenza e istruzione.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Non imponibilità dei fabbricati rurali – Potere del giudice tributario di accertamento del requisito della “ruralità” di un fabbricato iscritto in catasto come non rurale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Pistoia, Sez. 2 (Pres. Est. Romoli)  
Sentenza n. 83 del 22 marzo 2010*

L'art. 23, comma 1 bis, del d.l. 30.12.2008, n. 207, recita: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 27.7.2000, n. 212, l'art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 30.12.1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n. 133, e successive modificazioni”. Tale norma interpretativa agisce sul presupposto d'imposta e sul concetto di “fabbricato” ai fini dell'imposizione Ici, escludendolo per gli immobili che possiedano caratteristiche di ruralità, indipendentemente dalla loro iscrizione in catasto. Ne consegue che il giudice tributario deve ritenersi abilitato ad accertare direttamente la ruralità del fabbricato ai fini della assoggettabilità all'Ici (in senso contrario l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 21.08.2009, n. 18565).

**Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Stabilimento balneare – Concessionario - Assoggettabilità all'imposta - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 30 del 23 aprile 2010*

Il privato assume la duplice veste di concessionario del bene demaniale, titolare di un diritto di superficie e di proprietario superficario nel senso che il diritto del concessionario di stabilimento balneare che abbia ricevuto, nell'ambito di concessione demaniale, anche la facoltà di costruire e mantenere sull'arenile una costruzione più o meno stabile, e consistente in vera e propria struttura edilizia od assimilata, integra una effettiva proprietà superficaria sia pur avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolazione in ordine al momento della sua modifica, cessazione od estinzione.

**Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Immobili non ancora ricompresi in piani attuativi di edificazione – Art. 36, comma 2, d.l. 04.07.2006, n. 223 – Sua legittimità – Sussiste – Art.2, comma 1, lett. b), d.l. 30.12.1992, n. 504.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)  
Sentenza n. 59 del 25 giugno 2010*

Va confermata la legittimità delle norme di cui al d.l. 04.07.2006, n. 223, in particolare quella dell'art. 36, comma 2, in quanto l'interpretazione fornita dal legislatore con detta norma costituisce interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 30.12.1992, n. 504, attribuendogli un significato compatibile con la sua formulazione letterale.

**Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Concessione amministrativa su bene appartenente al demanio marittimo – Assoggettamento al tributo – Indagine di fatto del giudice di merito – Criteri.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Meocci)  
Sentenza n. 87 del 11 agosto 2010*

Ai fini della soggezione Ici su immobili di concessione amministrativa su beni appartenenti al demanio marittimo (qui stabilimenti balneari), per stabilire se il provvedimento amministrativo sia costitutivo del diritto reale di superficie o di diritti aventi natura

obbligatoria, risulta decisiva la complessiva interpretazione dell'atto – di competenza del giudice di merito, trattandosi di apprezzamenti di fatto - che deve essere condotta alla stregua del suo contenuto e delle clausole in cui si articola.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Area soggetta ad utilizzazione edificatoria – Sussiste – Estendibilità del principio ad Iva e Imposta di Registro.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)*

*Sentenza n. 104 del 12 novembre 2010*

E' soggetta ad imposizione Ici l'area soggetta ad utilizzazione edificatoria essendo bastevole, a mente della legge 02.12.2005, n. 248, e d.l. 04.07.2006, n. 223, che l'area in questione sia inserita nello strumento urbanistico generale ed il principio è a valere anche ai fini Iva ed imposta di Registro.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

#### **Area fabbricabile quale pertinenza di fabbricato industriale – Necessità dell'esistenza di un vincolo funzionale rispetto al fabbricato industriale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Manzione, Est. Ramazzotti)*

*Sentenza n. 205 del 22 novembre 2010*

Ai fini dell'Ici, può essere considerata pertinenza di un fabbricato industriale un'area fabbricabile solo se viene dimostrato e dichiarato il suo vincolo funzionale al fabbricato, altrimenti l'area, in quanto utilizzabile a scopo edificatorio, deve essere assoggettata all'Ici.

### **Ici - Base imponibile**

#### **Assoggettabilità all'imposta degli stabilimenti balneari – Sussiste – Determinazione della base imponibile da parte del Comune – Legittimità – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Fogli)*

*Sentenza n. 26 del 11 marzo 2010*

L'assoggettabilità all'Ici degli stabilimenti balneari deriva da quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, 504 che, con effetto dal 1° gennaio 1998, include tra i soggetti passivi dell'imposta i titolari del diritto di superficie che è attribuibile al concessionario dell'area demaniale al quale è concesso di edificare o mantenere su di essa lo stabilimento. Inoltre, va tenuto conto che, con effetto dal 1° gennaio 2001, nel secondo comma del succitato art. 3, vengono espressamente compresi tra i soggetti passivi i concessionari di aree demaniali. Quanto alla determinazione della base imponibile, qualora lo stabilimento balneare non sia iscritto in catasto nella giusta categoria alla quale dovrebbe appartenere e cioè nella categoria D, la base imponibile va calcolata in base ai dati contabili ed in mancanza di questi il Comune non può che ricorrere, legittimamente, alla determinazione di parametri equi e congrui prendendo a base la rendita catastale attribuita nell'anno 1986.

### **Ici - Base imponibile**

#### **Stabilimento balneare non iscritto in catasto, ma classificabile in categoria "D" – Necessità della società che gestisce lo stabilimento di fornire al Comune le scritture contabili – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Quattrocchi, Est. Pellegrini)*

*Sentenza n. 121 del 08 settembre 2010*

Uno stabilimento balneare non iscritto in catasto è classificabile nel gruppo catastale “D”. Pertanto la società che lo gestisce deve fornire al Comune le scritture contabili dalle quali si possa determinare il valore dello stabilimento, non essendo ammissibile che sottraendosi agli obblighi di accatastamento e di collaborazione contabile si possa sfuggire all’applicazione di qualunque imposta, Ici compresa.

### **Ici - Base imponibile**

#### **Variazione rendite catastali per immobile già censito – Ambito applicativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Russo, Est. Bardi)*  
*Sentenza n. 196 del 17 dicembre 2010*

La variazione di rendita di immobile già censito con attribuzione di rendita ha carattere dichiarativo e quindi la nuova rendita trova applicazione retroattiva a far tempo dal momento in cui le modifiche materiali, causa ed origine della variazione, sono state apportate.

### **Ici - Dichiarazione**

#### **Applicabilità della sanzione per omessa dichiarazione per ogni anno di imposta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)*  
*Sentenza n. 105 del 17 dicembre 2010*

L’obbligo, imposto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta permane finché la denuncia o la variazione non sia stata comunicata, conseguendo che l’inosservanza impone che per ogni violazione perpetrata vi sia rinnovazione per ogni periodo di imposta e quindi per ogni anno relativo alle ridette omissioni, con susseguente applicazione di distinte sanzioni.

### **Ici - Soggetti passivi**

#### **Concessionario di spazio demaniale - Soggettività passiva al tributo a far tempo dal 1.01.2001 - Art. 158, legge 23.12.2000, n. 388 - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)*  
*Sentenza n. 30 del 01 febbraio 2010*

Tra i soggetti passivi di imposta Ici l’art. 3, comma 2, d.lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato dall’art. 18, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, annovera anche il concessionario di aree demaniali, ma occorre precisare come il ridetto concessionario assuma la soggettività passiva solo a far tempo dal 1.01.2001 in aderenza al principio generale contemplato dall’art. 158, legge 23.12.2000, n. 388 in quanto siffatta disposizione ha portata innovativa, come peraltro confermato dalla Circolare del 07/03/2001 n. 3 - Min. Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

### **Ici - Soggetti passivi**

#### **Versamento del tributo su edifici insistenti su area in concessione demaniale – Diritto di superficie – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini)*  
*Sentenza n. 98 del 15 settembre 2010*

Quando la concessione di aree demaniali comporta la facoltà di edificare, il diritto del concessionario sulle costruzioni realizzate nel periodo di durata della concessione ha elementi identici al diritto di superficie ex artt. 952 e 953, cod. civ., e quindi il concessionario, anche ex art. 58, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, deve ritenersi soggetto passivo del tributo Ici.

**Ici - Soggetti passivi**

**Stabilimento balneare – Concessione – Implicita concessione anche del diritto di superficie – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Bandettini)*

*Sentenza n. 102 del 13 dicembre 2010*

Non appare possibile presumere che l'atto di concessione per l'esercizio di stabilimento balneare implicitamente rechi anche la assegnazione di un diritto di superficie, questa insorgendo solo se espressamente menzionata e regolata dallo stesso atto di concessione.